

RIFORMA P.A./Un decreto del presidente del consiglio detterà i tempi

# Registro imprese al Mise

## Stop alla gestione delle camere di commercio


DI CINZIA DE STEFANIS

**T**rasferimento della competenza e della gestione del registro imprese dalle camere di commercio al ministero dello Sviluppo economico. Lo strumento di informazione economica dunque passa dal mondo camerale a quello dello sviluppo economico. Sarà un decreto del presidente del consiglio emanato su proposta del ministro delegato per la semplificazione e per la pa. (di concerto con il Mise e la Giustizia) con il quale verranno stabilite le modalità del trasferimento e della gestione del registro imprese presso il Mise. Individuando anche i competenti uffici (articolo 2188 c.c.) che dovranno garantire la continuità operativa del sistema informativo nazionale. Tutto questo lo prevede l'articolo 9 del decreto legge «riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» approvato definitivamente dal consiglio dei ministri il 10 luglio scorso. È stato infatti abrogato l'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 (legge che ha istituito il registro imprese) che ha previsto l'istituzione dell'ufficio del registro delle imprese (articolo

### Ape in vecchio stile fino a fine settembre

*Fino alla fine di settembre si useranno i vecchi calcoli per la stesura dell'attestato di prestazione energetica (Ape). Per il momento, il ministero dello sviluppo economico - dipartimento energia - ha redatto lo schema di decreto sulla nuova metodologia di calcolo dell'Ape che dovrà essere inviato agli altri ministeri interessati (infrastrutture e ambiente) per poi ottenere il parere della conferenza unificata. Tutti questi passaggi sono previsti per la fine luglio. A rivelarlo sono gli stessi tecnici*

*del ministero dello sviluppo economico, rispondendo a un quesito posto da ItaliaOggi sui tempi di emanazione dei decreti attuativi relativi all'aggiornamento della metodologia di calcolo dell'attestato di prestazione energetica. Ricordiamo che l'articolo 4 del dl n. 63/2013 convertito nella legge n. 90/2013 ha disposto che la metodologia di calcolo della prestazione energetica sarà definita con uno o più decreti del Mise. Il 6 giugno 2013 è entrato in vigore il dl n. 63/2013 sulla prestazione energetica nell'edilizia.*



2188 c.c.) presso la camera di commercio. Il registro delle Imprese è un registro pubblico nel quale si devono iscrivere tutti gli imprenditori. Contiene informazioni legali su imprese individuali e società che operano nel mercato e, in parte, sugli atti che tali soggetti pongono in essere (ad es. cessioni di aziende, di quote di srl,

patti parasociali). Obiettivo del registro è assicurare la completezza e organicità della pubblicità legale per tutte le imprese soggette ad iscrizione, in modo da garantire la trasparenza e la regolamentazione del mercato. L'iscrizione nel registro delle imprese degli atti e fatti previsti dalla legge, da parte dei soggetti che vi sono tenuti, ha pertanto effetti giuridici di pubblicità (dichiarativa o costitutiva) in quanto consente di opporre ai terzi quanto è stato iscritto, dando vita ad una presunzione circa l'esistenza e la certezza dei fatti iscritti. Oltre che strumento di informazione economica, il registro delle imprese è anche lo strumento per rendere opponibili ai terzi le gli atti o fatti in esso iscritti (art. 2193 del codice civile). In par-

ticolare, si parla di pubblicità costitutiva, quando l'iscrizione di un determinato atto o fatto è requisito necessario e indispensabile per la sua esistenza (ad es., atto costitutivo di società di capitali). Pubblicità dichiarativa, quando l'iscrizione di un determinato atto o fatto comporta la presunzione di conoscenza in capo ai terzi. Ciò significa che ad iscrizione avvenuta un terzo non potrà dire di non conoscere quell'atto o fatto (ad es. atto costitutivo di società di persone). E infine di pubblicità notizia, quando l'iscrizione ha una funzione solo informativa, ma ad essa la legge non collega alcuna presunzione di conoscenza a carico dei terzi (è questo il caso delle iscrizioni nel Rea o nella sezione speciale del registro).